

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER LA FORNITURA DI GENERI
ALIMENTARI
E GENERI VARI PER IL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE
PERIODO 2020 - 2022

CIG. 8119407A9C

- art. 1 – oggetto dell'appalto
- art. 2 – durata ed importo del contratto
- art. 3 – formulazione dell'offerta
- art. 4 – qualificazione della fornitura - servizi di emergenza
- art. 5 – referente e responsabile del procedimento amministrativo
- art. 6 – rappresentante dell'appaltatore
- art. 7 – condizioni della fornitura
- art. 8 – caratteristiche dei prodotti alimentari
- art. 9 – consegna derrate
- art. 10 – qualità – sicurezza igienica – controlli
- art. 11 – donazioni di prodotti alimentari
- art. 12 – obblighi del personale dell'appaltatore
- art. 13 – obblighi dell'appaltatore verso il personale dipendente
- art. 14 – applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro
- art. 15 – fatturazione e pagamenti
- art. 16 – responsabilità e garanzie
- art. 17 – leggi e regolamenti
- art. 18 – divieto di cessione del contratto – subappalto
- art. 19 – fallimento dell'appaltatore
- art. 20 – inadempienze – esecuzione d'ufficio – penalità
- art. 21 – clausola risolutiva espressa
- art. 22 – controversie, conciliazione e arbitrato
- art. 23 – obblighi per l'aggiudicatario
- art. 24 – trattamento dei dati
- art. 25 – accesso agli atti
- art. 26 – spese contrattuali
- art. 27 – modifiche contrattuali
- art. 28 – elezione domicilio
- art. 29 – disposizioni finali
- art. 30 – codice etico

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Azienda Speciale del Comune di Cilavegna "Casa Serena RSA" (di seguito indicata, in tutti gli atti di gara e contrattuali; come Casa Serena), intende affidare l'appalto per la fornitura di generi alimentari e generi vari per il servizio di ristorazione, comprendente le seguenti prestazioni:

- a) fornitura dei prodotti alimentari di cui all'Allegato A "DERRATE – DEFINIZIONE CARATTERISTICHE". I prodotti di cui all'Allegato A rappresentano il ventaglio di opzioni nel cui ambito Casa Serena potrà operare le proprie scelte discrezionali; pertanto, Casa Serena non è minimamente vincolata all'acquisto di tutti i prodotti di cui all'Allegato A e deciderà di volta in volta, secondo le proprie esigenze, quali prodotti ordinare e le relative quantità.
- b) fornitura di attrezzature e servizio di erogazione di tutte le bevande calde e fredde di cui all'Allegato C. Il servizio richiesto dovrà essere a **libero consumo per gli ospiti della struttura**.
- c) gestione del magazzino, delle celle frigorifere concesse in comodato d'uso per tutto il periodo dell'affidamento e della gestione e suddivisione delle merci ricevute. L'addetto dovrà operare per almeno 35 ore settimanali, in giorni e orari di lavoro funzionali alle attività del centro cottura, responsabilmente ed autonomamente in materia di HACCP, dovrà gestire le fasi di predisposizione ordini ai vari fornitori, ricevimento stoccaggio dei prodotti e predisposizione merci fino all'accettazione degli alimenti da parte del personale della cucina, utilizzando anche il software gestionale di Casa Serena.

Il Capitolato Speciale d'Appalto è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) vigenti per il settore oggetto della gara (Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari (approvato con DM 25 luglio 2011, in G.U. n. 220 del 21 settembre 2011).

ART. 2 - DURATA ED IMPORTO DEL CONTRATTO

L'appalto in oggetto avrà la durata di anni tre (3), decorrenti dalla data di inizio effettivo del servizio, fatta salva la possibilità di rinnovo da esercitarsi come segue: la Stazione Appaltante quattro mesi prima della scadenza del contratto si riserva la facoltà di rinnovare lo stesso per i successivi tre anni.

L'importo annuale presunto a base di gara ammonta ad € 550.000,00 (cinquecentocinquantamila) oltre ad IVA. L'offerta dovrà essere presentata per l'intera fornitura. Gli importi dell'appalto in oggetto sono così composti:

	12 MESI	36 MESI	72 MESI
FORNITURE base d'asta soggetta a ribasso	€ 504.300,00	€ 1.512.900,00	€ 3.025.800,00
SICUREZZA e INTERFERENZE non soggetti a ribasso, calcolati in misura forfettaria del 1% a base d'asta	€ 700,00	€ 2.100,00	€ 4.200,00
COSTI DEL PERSONALE non soggetti a ribasso	€ 45.000,00	€ 135.000,00	€ 270.000,00

L'importo suddetto non è impegnativo per Casa Serena, in quanto il valore reale della fornitura è subordinato alle quantità di derrate effettivamente fornite nonché ad altre cause e circostanze, pertanto tale importo potrà non essere raggiunto o essere superato fino alla misura massima del 20% senza che la ditta aggiudicataria possa vantare diritti a compensi aggiuntivi e/o variazioni di prezzo.

Il corrispettivo di aggiudicazione è da intendersi remunerativo di tutti gli oneri, rischi e spese relativi alla prestazione oggetto del presente capitolato, nonché di ogni e qualsiasi attività che si

rendesse necessaria e/o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, comprese quelle relative a spese di imballaggio/disimballaggio, trasporto (fino alla destinazione pattuita), viaggio, consegna, ecc.

L'appaltatore, inoltre, si obbliga ad osservare tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate; gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e prescrizioni suddette, anche se entrate in vigore successivamente alla decorrenza del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, che non potrà, in alcun caso, avanzare pretesa di compensi a tale titolo nei confronti di Casa Serena.

L'appaltatore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere resa più onerosa da attività, svolte direttamente da Casa Serena e/o da terzi autorizzati, per le finalità istituzionali della stessa, ivi inclusa la variazione (temporanea o permanente) del punto di consegna della merce.

ART. 3 — FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

1. Le ditte concorrenti dovranno compilare il file Excel (parzialmente modificabile) Allegato D "DERRATE – CARATTERISTICHE E PREZZI", definendo così il valore economico complessivo derivante dalla somma dei singoli prezzi. Tale valore, che comprenderà i costi derivanti da tutte le voci riportate nel precedente **Art. 1**, definirà l'offerta economica. A prova della correttezza del risultato finale le ditte dovranno trasmettere alla Stazione Appaltante il file Excel compilato e un unico file con tutte le schede tecniche dei prodotti offerti. La ditta aggiudicataria dovrà consegnare il "listino prezzi completo" che servirà di riferimento qualora fosse necessario introdurre nuovi prodotti non elencati negli Allegati A e D. In caso di eventuali richieste di prodotti non presenti nel suddetto "listino prezzi completo", si concorderanno i prezzi partendo dalla valutazione dei listini camerale, se disponibili, o ai prezzi medi di mercato. Limitatamente alla fornitura di frutta e verdura fresche, i prezzi offerti potranno subire modifiche, se economicamente vantaggiose per l'Azienda, in riferimento ai prezzi prevalenti riportati dal "Bollettino prezzi del Mercato Ortofrutticolo di Milano" per la giornata in cui avverrà la fornitura o, in mancanza di rilevazioni, per quella immediatamente precedente,
2. I corrispettivi come sopra determinati, si intendono **fissi ed immutabili per tutta la durata contrattuale**, fatto salvo quanto indicato al comma precedente per le forniture di frutta e verdura fresche.
3. I prezzi unitari formulati in offerta saranno utilizzati per quantificare i costi di eventuali forniture aggiuntive rispetto alle quantità indicate nel suddetto Allegato A.
4. Su richiesta dell'appaltatore o della stazione appaltante troveranno applicazione, con decorrenza primo gennaio di ogni anno affidato, gli incrementi o decrementi percentuali rilevati dell'ISTAT NIC 1" Servizi ricettivi e di ristorazione". Qualora la richiesta di cui sopra venga presentata successivamente alle date sopra indicate, la decorrenza dei nuovi prezzi coinciderà con la data di acquisizione o formulazione della richiesta da parte di Casa Serena.

ART. 4 - QUALIFICAZIONE DELLA FORNITURA - SERVIZI DI EMERGENZA

1. La fornitura appaltata si considera di pubblica utilità - ad ogni conseguente effetto - e per nessuna ragione potrà essere soppressa o eseguita parzialmente.
2. Verificandosi scioperi, l'appaltatore garantirà sempre un servizio di emergenza previo accordo con le organizzazioni sindacali, trattandosi di servizi essenziali.
3. Qualora si verificassero scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'integrale espletamento della fornitura, Casa Serena provvederà a detrarre dalle relative fatture l'importo corrispondente alla fornitura non effettuata, applicando a carico dell'appaltatore una penale con le modalità di cui al successivo **ART. 20**.

ART. 5 — REFERENTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Referente per l'esecuzione dell'appalto in oggetto è il Responsabile dell'Area Alberghiera di Casa Serena, mentre il Responsabile del procedimento amministrativo è il Direttore Generale di Casa Serena.

ART. 6 — RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

1. Per la regolare esecuzione della fornitura, l'appaltatore al momento dell'assunzione dell'appalto dovrà nominare un proprio rappresentante con il compito di coordinare e controllare l'attività del proprio personale.
2. Il rappresentante dell'appaltatore deve essere rintracciabile tutti i giorni da Casa Serena nella fascia oraria 7:30/18:30 per tutte le comunicazioni e le contestazioni.
3. Tutte le comunicazioni relative al presente capitolato ed al relativo contratto potranno essere indifferentemente inviate all'appaltatore o consegnate direttamente al suddetto rappresentante intendendo come validamente consegnate all'appaltatore.
4. In caso di assenza del rappresentante, l'appaltatore dovrà darne tempestiva notizia al Responsabile Alberghiero di Casa Serena, indicando contestualmente il nominativo ed il recapito del sostituto.

ART. 7 — CONDIZIONI DELLA FORNITURA

1. La Ditta aggiudicataria provvederà all'acquisto delle derrate scegliendo a propria discrezione e sotto la propria responsabilità i fornitori; l'elenco di questi ultimi dovrà essere presentato a Casa Serena all'inizio dell'appalto con l'indicazione dei generi forniti ed eventuali sostituzioni di fornitori dovranno essere immediatamente comunicate a Casa Serena; dovrà essere presentata anche la certificazione di qualità delle Ditte fornitrici che ne fossero in possesso. Casa Serena si riserva la facoltà di verificare se le Ditte fornitrici operano in modo conforme alla normativa UE.
2. Casa Serena si riserva, comunque, a suo insindacabile giudizio di respingere la fornitura qualora non sia soddisfacente e non risponda alle caratteristiche concordate e potrà pertanto richiedere il cambiamento del fornitore.
3. Nel caso di rifiuto da parte di Casa Serena di merci acquistate, la Ditta dovrà provvedere a propria cura e spesa al ritiro immediato delle partite contestate e alla sostituzione entro 24 ore.
4. L'accettazione della merce non solleva l'appaltatore dalle responsabilità in ordine ai vizi apparenti ed occulti della merce fornita e non immediatamente rilevati o rilevabili.
5. Il trasporto delle derrate dovrà essere effettuato con automezzi che garantiscano il mantenimento delle condizioni igieniche sino a destinazione.
6. Casa Serena procederà con proprio personale, nei momenti e con la frequenza che riterrà opportuna, al controllo qualitativo delle derrate acquistate che dovranno risultare selezionate e comunque di prima qualità.
7. Agli effetti della fatturazione sono validi i pesi ed i quantitativi che verranno riscontrati, in contraddittorio con la Ditta, fermo restando che eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute né pagate.
8. In ogni caso, quando le derrate somministrate, anche se accettate per esigenze di servizio, risultassero non rispondenti ai requisiti del contratto, Casa Serena ne darà notizia alla Ditta ed effettuerà sugli importi dovuti una detrazione pari al valore da attribuirsi ai generi stessi.
9. È vietato all'appaltatore ridurre o estendere o effettuare prestazioni non previste nel presente Capitolato senza la preventiva autorizzazione scritta da parte di Casa Serena.
10. L'appaltatore è responsabile degli eventuali danni arrecati a persone e/o cose durante lo svolgimento della fornitura.

ART. 8 — CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI ALIMENTARI

Le derrate alimentari dovranno rispettare le caratteristiche riportate nell'art. 34 del d.lgs 50/2016, nonché i criteri minimi ambientali stabiliti dall'allegato 1 al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011. La Ditta dovrà attenersi per tutto il periodo di affidamento ai requisiti merceologici delle derrate alimentari definiti nell'Allegato B del presente Capitolato, nonché ai requisiti proposti dall'appaltatore nell'Offerta Tecnica quale proprietà utile all'acquisizione del punteggio.

ART. 9 — CONSEGNA DERRATE

I mezzi di trasporto utilizzati per il servizio dovranno essere conformi ai criteri ambientali minimi (CAM), vigenti per il settore oggetto della gara (approvato con DM 25 luglio 2011, in G.U. n. 220 del 21 settembre 2011).

1. Gli ordinativi, riferiti al fabbisogno settimanale, saranno inoltrati da un addetto ai servizi di cucina di Casa Serena al magazziniere (vedi **ART.1**, punto c) almeno cinque giorni prima della consegna.
2. Qualora, durante il rapporto di fornitura, l'appaltatore si trovasse nella necessità di variare la tipologia dei prodotti da fornire, Casa Serena si riserva di accettare proposte alternative purché abbiano carattere di eccezionalità e previa valutazione qualitativa favorevole del prodotto sostitutivo.
3. Qualora Casa Serena avesse necessità di richieste di prodotti non compresi nel capitolato d'appalto, l'appaltatore si impegna a fornire gli stessi applicando i prezzi rilevati secondo le modalità di cui all'ART 3, punto 1.
4. Le forniture delle derrate dovranno essere assicurate per tutti i giorni dell'anno. Le frequenze **minime** dovranno essere; con consegna settimanale per: generi deperibili e non deperibili, surgelati e congelati, latte e derivati; due volte la settimana a discrezione di Casa Serena per frutta e verdura fresca; giornaliera da lunedì a sabato per pane fresco, escluso festivi, con consegna tra le ore 6:30 e le ore 7:30.
5. Le derrate dovranno essere consegnate esclusivamente durante l'orario di attività del magazziniere ed indicativamente dalle ore 6:30 alle ore 10:30, a cura, rischio e spese della ditta appaltatrice nel deposito/magazzino che verrà indicato da Casa Serena.
6. I mezzi di trasporto delle derrate dovranno sostare nell'apposita area di carico e scarico merci all'interno di Casa Serena con accesso dal passo carraio di Via Ramponata, n. 26 - Cilavegna.
7. Lo scarico delle derrate all'interno della zona di "**scarico merci alimentari**" di Casa Serena dovrà essere effettuato con proprio personale.
8. Le fasi del processo di produzione **affidate all'Appaltatore tramite il magazziniere**, specificato nell'**Art. 1** comma c) saranno:
 - a) **Gestione ordinativi e Ricevimento materie prime:**
È la fase in cui si acquisiscono i report degli ordinativi degli alimenti e di tutte le merci inerenti al servizio in questione che il magazziniere provvederà ad ordinare e la fase in cui tutte le consegne sono ricevute verificandone la corrispondenza e l'idoneità.
 - b) **Riordino materie prime e merci in celle e magazzino con apertura imballaggi secondari**
È la fase in cui tutte le derrate alimentari, materie prime e merci varie ricevute, sono collocate nelle relative aree o locali di stoccaggio. Il magazziniere ha cura di eliminare giornalmente gli imballaggi secondari e la spazzatura prodotta dall'attività di competenza, smaltendoli nei punti di raccolta della struttura.
 - c) **Stoccaggio**
È la fase in cui le materie prime sostano in magazzino o celle in attesa del loro utilizzo.
Lo stoccaggio può essere effettuato a seconda della tipologia delle derrate in celle a temperatura positiva o negativa (prodotti deperibili), in magazzino (prodotti poco deperibili tipo scatolame, pasta, olio, acqua ecc.);
L'acqua in bottiglia in plastica è stoccata nell'area corridoio adiacente all'ingresso magazzino.
I prodotti non alimentari ma destinati a venire a contatto con alimenti, esempio materiale a perdere tipo

piatti, bicchieri, pellicole per proteggere gli alimenti, stoviglie di scorta ecc. sono conservati in scaffalature ben protetti.

I detersivi e disinfettati sono riposti in area destinata esclusivamente a tale scopo.

d) Scongelamento prodotti in cella scongelamento

È la fase in cui prodotti congelati/surgelati sono portati a temperature tali da poter essere lavorati rispettando i tempi dalla produzione del centro cottura. Tale fase avviene nella cella apposita.

e) Allestimento ceste destinate ai piani ed alle utenze

È la fase in cui: pane, frutta, mousse di frutta e frutta sciroppata, dessert, merende, vino, omogeneizzati, liofilizzati, preparazione dei sacchetti contenenti pane e frutta per i dipendenti interni e tutti i prodotti di pertinenza al servizio, richiesti dai piani o da utenze esterne (es. scuole), sono suddivisi per destinazione e posizionati in ceste in materiale plastico per alimenti, carrelli e/o scaffali. A cura del magazziniere la consegna settimanale agli addetti al lavaggio delle ceste e al bisogno dei carrelli utilizzati. I prodotti sono protetti, nelle loro confezioni originali e separati per tipologia di prodotto. In caso di prodotti deperibili gli stessi sono stoccati nella cella specifica fino al momento della spedizione/consegna. Nelle giornate previste gli articoli sono posizionati su carrelli e consegnati al personale dei piani assieme al report cartaceo giornaliero che definisce la prenotazione delle pietanze.

f) Allestimento carrelli destinati al centro cottura

È la fase in cui le materie prime e le derrate alimentari deperibili e non deperibili, suddivise distintamente per ogni giornata sulla base delle reportistiche che il magazziniere produrrà utilizzando il gestionale di Casa Serena, sono posizionate su carrelli e consegnate in cucina. Le merci deperibili sono predisposte e mantenute suddivise, identificate nelle rispettive celle fino alla consegna in cucina.

g) Inventario

È la fase in cui, a richiesta, viene predisposto elenco dettagliato delle giacenze degli articoli gestiti.

h) Pulizia e igienizzazione

È la fase in cui vengono ripristinate le condizioni igieniche attraverso la pulizia e l'igienizzazione degli spazi concessi, dei piani di lavoro, degli scaffali del magazzino e della pulizia ordinaria delle celle in comodato.

Le suddette attività dovranno essere espletate mediante un numero minimo di ore settimanali pari a 35.

ART. 10 — QUALITÀ - SICUREZZA IGIENICA — CONTROLLI

1. Tutti i generi alimentari forniti dovranno essere di ottima qualità e di prima scelta, come descritto nel precedente **ART. 8**.
2. L'appaltatore dovrà operare in regime di autocontrollo, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 155/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, individuando ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e garantendo che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le opportune procedure di sicurezza, secondo i principi del sistema HACCP.
3. Sono esclusi dalle forniture oggetto del presente appalto tutti i prodotti geneticamente modificati, per come riscontrabili ed identificabili dalla vigente normativa in materia.
4. Casa Serena, a suo insindacabile giudizio, effettuerà controlli periodici sanitari, igienici e chimici che riterrà più opportuni sulle merci fornite avvalendosi degli organismi competenti. Tale facoltà di controllo di Casa Serena è riferita ovviamente a tutte le fasi di passaggio delle merci, quali approvvigionamento, trasporto e consegna.
5. Qualora in sede di controllo si riscontrassero Non Conformità, la Ditta fornitrice dovrà immediatamente provvedere alla relativa sostituzione entro 24 ore, con riserva da parte di Casa Serena di immediata risoluzione del contratto.
6. Gli oneri conseguenti ai controlli, analisi, integrazioni e sostituzioni, saranno a carico della Ditta appaltatrice.
7. Per quanto non previsto nel presente capitolato, valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.

ART. 11 — DONAZIONI DI PRODOTTI ALIMENTARI ALLA RSA

In caso di donazioni di prodotti alimentari da parte di benefattori fatte a Casa Serena, la stessa si riserva di trattenere, in apposito separato luogo quanto oggetto di donazione, sollevando la ditta appaltatrice da qualsiasi responsabilità in merito alla provenienza di tali prodotti.

ART. 12 - OBBLIGHI DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE

1. Per adempiere alle prestazioni contrattuali del presente Capitolato, la Ditta appaltatrice si avvarrà di **proprio personale o di propri incaricati dichiarati in sede di gara** (che opererà sotto la sua esclusiva responsabilità), il quale dovrà essere adeguato a qualificazione professionale e per esperienza in riferimento alle esigenze della fornitura che andrà ad effettuare.
2. Il personale dell'appaltatore deve uniformarsi a tutte le norme di educazione che definiscono i criteri di un comportamento civile e di correttezza nel lavoro. In particolare deve:
 - a) essere a conoscenza delle modalità di esecuzione della fornitura stessa, con particolare riguardo alle disposizioni indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto;
 - b) rispettare gli ordini di servizio seguendo le operazioni affidate secondo le metodiche e le frequenze stabilite;
 - c) mantenere un comportamento corretto ed educato nei confronti degli operatori e degli Ospiti di Casa Serena;
3. La Ditta appaltatrice solleva Casa Serena da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni infortuni e responsabilità verso terzi.
4. A richiesta di Casa Serena, la Ditta appaltatrice dovrà esibire i libri paga e matricola del personale addetto, le ricevute dei versamenti dei contributi prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.
5. L'appaltatore sarà considerato direttamente responsabile dei propri dipendenti per il comportamento mantenuto dagli stessi durante l'espletamento dell'appalto e per i danni eventualmente arrecati a persone o cose, per manomissioni od asportazione di utensili, documenti o qualsiasi altra proprietà di Casa Serena.

ART. 13 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE

1. Per adempiere alle prestazioni contrattuali l'appaltatore si avvarrà di proprio personale secondo le vigenti tipologie contrattuali di legge, in regola con le vigenti disposizioni in materia di obbligo contributivo, previdenziale, assistenziale e fiscale.
2. L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci lavoratori condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. L'appaltatore è tenuto, inoltre, all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative agli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale e/o soci lavoratori.
3. Casa Serena potrà richiedere all'appaltatore, in qualsiasi momento e senza particolari formalità, l'esibizione di ogni documentazione idonea a verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del C.C.N.L. di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.
4. Qualora l'appaltatore non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, Casa Serena ne chiederà la regolarizzazione e, in difetto, potrà procedere alla risoluzione del contratto.
5. L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare tutte le clausole relative all'osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro, nonché tutti gli adempimenti previsti dalla Legge n. 55/1990 e successive modificazioni; Casa Serena non potrà accettare l'applicazione di eventuali regolamenti interni od accordi che possano limitare il riconoscimento di ferie, malattie, permessi matrimoniali,

l'accantonamento TFR e maturazione del periodo di ferie e quant'altro previsto dalla normativa contrattuale di settore.

6. Il mancato versamento dei sopra menzionati contributi e competenze costituisce inadempienza contrattuale soggetta alle sanzioni di legge. In tal caso Casa Serena, previa comunicazione all'appaltatore dell'inadempienza emersa o denunciata dall'Ispettorato del Lavoro, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente a quanto dovuto ai dipendenti fino a che non si sarà ufficialmente accertato che il debito verso gli stessi sia stato saldato, ovvero che l'eventuale vertenza sia stata conclusa. Per tale sospensione l'appaltatore non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori.
7. Tutti gli obblighi previsti dal presente articolo vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.
8. L'appaltatore esonera fin d'ora Casa Serena nella maniera più ampia, da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa richiamata nel presente articolo.
9. L'Appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza della L. 23/10/1960, n. 1369 e successive modificazioni, in tema di divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro.

ART. 14 - APPLICAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

1. In esecuzione della D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, prima di assumere formalmente la gestione del servizio, l'appaltatore prenderà atto, rilasciandone apposita certificazione, delle misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate da Casa Serena (documento di valutazione dei rischi e Piano di Emergenza ed Evacuazione). L'appaltatore resterà comunque unico responsabile dei rischi connessi alla propria attività.
2. L'appaltatore in attuazione della D.Lgs. n. 81/2008 art. 26, dalla data di aggiudicazione entro 15 gg. dovrà fornire a Casa Serena la documentazione necessaria per poter redigere il DUVRI. In seguito, verrà eseguito il sopralluogo congiunto e alla consegna della documentazione redatta.
3. Casa Serena si impegna a aggiornare tempestivamente l'appaltatore su eventuali variazioni del rischio lavorativo che dovessero insorgere in costanza di rapporto contrattuale.
4. Casa Serena e l'appaltatore, comunicano reciprocamente i nominativi dei rispettivi referenti per la sicurezza sul lavoro relativamente alla sede oggetto di appalto.
5. L'appaltatore si impegna a cooperare con Casa Serena, garantendo:
 - a) la nomina del proprio specifico referente per la sicurezza nel presente l'appalto;
 - b) l'addestramento e la preparazione specifica del proprio personale ai rischi esistenti nell'ambiente di lavoro di Casa Serena. All'uopo, fornirà a quest'ultimo le opportune certificazioni;
 - c) la circolazione, fra i lavoratori impiegati nell'appalto, delle informazioni e degli aggiornamenti ricevuti da Casa Serena sui rischi e sulle misure di sicurezza adottate;
 - d) la partecipazione agli incontri congiunti concordati;
 - e) la sorveglianza sanitaria con periodicità prevista dall'appaltatore;
 - f) la partecipazione del proprio referente a corsi organizzati da Casa Serena per la gestione della sicurezza sul luogo di lavoro, per una successiva divulgazione delle procedure a tutto il proprio personale operante nella struttura;
 - g) la tempestiva segnalazione di situazioni di rischio impreviste o di altri elementi utili alla valutazione del rischio emersi durante l'esecuzione dei servizi appaltati.
6. L'appaltatore garantisce l'idoneità lavorativa del proprio personale impiegato nel servizio, avuto riguardo all'attività oggetto dell'appalto in relazione alle modalità di svolgimento della stessa e dei rischi specifici connessi; si impegna all'effettuazione della sorveglianza sanitaria correlata, dandone periodico riscontro a Casa Serena.
7. L'appaltatore si impegna a fornire al proprio personale, se previsti, tutti i dispositivi di protezione individuale, i dispositivi di protezione e gli indumenti da lavoro di sicurezza, nonché i materiali ed i presidi di autoprotezione dai rischi professionali, che siano necessari allo svolgimento delle attività appaltate, nonché a garantire lo svolgimento delle prestazioni

lavorative affidate nel rispetto delle procedure interne. Casa Serena si riserva di valutare l'idoneità dei dispositivi dati in dotazioni dall'appaltatore ai propri dipendenti e la loro conformità rispetto a quelli utilizzati nella struttura la quale può pretendere la sostituzione immediata qualora non ne riscontrasse l'idoneità.

8. L'appaltatore si obbliga al rispetto delle norme di sicurezza specifiche della propria attività, per come previste dalla vigente normativa in materia.
9. Casa Serena è esonerata dalla responsabilità civile in caso di sinistro occorso al personale dell'appaltatore per inosservanza da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza posti a suo carico.
10. L'appaltatore esonera, pertanto, fin da ora Casa Serena nella maniera più ampia da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa richiamata nel presente articolo.
11. Casa Serena si riserva ogni verifica e controllo sull'adempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di sicurezza contrattualmente assunti. In caso di riscontrato mancato rispetto degli stessi, Casa Serena - valutata la gravità dell'inadempienza - provvederà all'applicazione di una decurtazione - a titolo di penale - sul corrispettivo dovuto, fino ad € 500,00.= per ogni inadempienza, fermo restando l'obbligo a carico dell'appaltatore di adempiere agli obblighi di legge.

ART. 15 — FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. L'appaltatore procederà mensilmente all'emissione di una o più fatture elettroniche, con l'indicazione dettagliata delle singole forniture. Le fatture dovranno essere intestate e inoltrate a: "Casa Serena RSA" Azienda Speciale del Comune di Cilavegna – V.le M. Pavesi, 22 – 27024 Cilavegna (PV) Codice SDI: T04ZHR3 (0 SI INTENDE ZERO) e trasmesse unicamente tramite posta certificata all'indirizzo di posta certificata di Casa Serena: amministrazione@pec.casaserenarsa.it.
2. Con la fatturazione, la ditta aggiudicataria dovrà trasmettere un file in formato Excel di riepilogo di tutte le merci consegnate (bolla di carico), la data di consegna, il prezzo unitario, unità di misura, la quantità consegnata, il relativo importo Iva, il totale dell'importo della fornitura e contenente, se richiesto da Casa Serena, i codici identificativi dei prodotti per come riportati nel software utilizzato da Casa Serena.
3. Le tipologie di prodotti indicati dall'art. 62 del D.L. n. 1/2012 convertito con Legge n. 27/2012 dovranno essere fatturati in modo distinto dagli altri prodotti alimentari poiché saranno pagate entro i termini previsti dalla suddetta normativa. Per le restanti fatture il termine previsto è quello di 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.
4. Casa Serena, effettuati i relativi riscontri, provvede alla liquidazione delle fatture, mediante accredito sul conto corrente indicato dall'appaltatore. Detti termini restano sospesi qualora Casa Serena dovesse riscontrare errori e/o omissioni nella documentazione allegata alla fattura, invitando l'appaltatore — anche a mezzo fax - a rettificare o integrare la documentazione prodotta. Nelle more di definizione delle contestazioni, Casa Serena potrà corrispondere acconti pari agli importi non contestati.
5. L'eventuale ritardo nel pagamento per cause non imputabili a Casa Serena non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'appaltatore il quale è tenuto a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto. Per tale ritardo l'appaltatore non potrà opporre eccezioni né avanzare pretese di risarcimento danni o di pagamento di interessi moratori.
6. Le parti concordano che il saggio d'interesse da applicare all'eventuale superamento dei termini di pagamento di cui al precedente comma 4 dovrà essere pari a quello stabilito dalle vigenti norme fiscali. Casa Serena non potrà aderire a richieste di cessioni di credito né ad emissione di ordinativi di pagamento a favore di soggetti diversi dall'appaltatore, salve le norme vigenti in materia di cessione di credito a favore di Enti Pubblici.

ART. 16 — RESPONSABILITÀ E GARANZIE

1. Fermo restando l'esclusiva competenza di Casa Serena relativamente all'organizzazione delle attività erogate, l'espletamento dell'appalto verrà svolto con esclusiva responsabilità e rischio dell'appaltatore, ivi compresa la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.
2. Casa Serena sarà esonerata da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione dei servizi appaltati, per la quale risponderà solo ed esclusivamente l'appaltatore, che sarà l'unico responsabile per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori dovessero arrecare o che comunque, nell'esecuzione dell'appalto o per cause a questi inerenti, venissero arrecati a qualunque persona e/o a qualsiasi cosa.
3. L'appaltatore sarà responsabile dei danni che dovessero occorrere a persone o cose nel corso dello svolgimento dell'appalto ed imputabili a colpa dei propri operatori, o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.
4. A garanzia degli obblighi contrattuali, l'appaltatore si obbliga a prestare cauzione definitiva nei modi e negli importi previsti dalla legge.
5. Come previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, la cauzione potrà essere presentata, a scelta dell'appaltatore, in uno dei modi previsti dalla Legge 10/6/1982, n. 348. Ove l'appaltatore opti per uno dei modi previsti dall'art. 1 - lettere b), c) - della citata legge, l'istituto garante dovrà espressamente dichiarare:
 - di aver preso visione del presente capitolato, nonché degli allegati in esso richiamati;
 - di rinunciare al termine semestrale previsto dall'art. 1957/1 C.C.;
 - di obbligarsi a versare a Casa Serena, a semplice richiesta e senza eccezioni o ritardi, l'ammontare della somma garantita o della minor somma indicata nella richiesta stessa;
 - di ritenere valida la fideiussione per i sei mesi successivi alla scadenza del rapporto contrattuale. Entro tale termine Casa Serena potrà procedere all'accertamento dell'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi da parte dell'appaltatore.
6. L'appaltatore sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui Casa Serena avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.
7. Qualora l'appaltatore dovesse disdettare il contratto prima della scadenza, Casa Serena tratterà a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale, addebitando inoltre le maggiori spese emergenti, per l'assegnazione dell'appalto ad altra Ditta affidataria, a titolo di risarcimento danni.
8. L'appaltatore si impegna alla pronta riparazione di qualsiasi danno a beni mobili ed immobili di proprietà di Casa Serena o di terzi causati nell'espletamento dell'appalto o, in mancanza, al loro risarcimento, esonerando Casa Serena da qualsiasi responsabilità al riguardo. A tale scopo l'appaltatore dovrà, prima dell'inizio dell'appalto, stipulare apposita polizza assicurativa, ad esclusivo beneficio di Casa Serena, che copra ogni rischio di responsabilità civile (RCT/RCO) per danni comunque arrecati a persone o cose, avente i limiti sotto indicati:
 - massimale non inferiore a €. 3.000.000,00= (tremilioni/00=) per sinistro;
 - massimale non inferiore a €. 3.000.000,00= (tremilioni/00=) per persona;
 - massimale non inferiore a €. 3.000.000,00= (tremilioni/00=) per animali o cose.Devono essere considerati terzi, a tutti gli effetti, anche: le Strutture, i suoi Amministratori, i dipendenti e i collaboratori, i delegati e chiunque sia presente, a qualsiasi titolo; l'assicurazione deve essere operante per le operazioni di consegna, prelievo, rifornimento e operazioni connesse e complementari, effettuate presso la struttura; l'assicurazione deve comprendere i danni a cose in consegna o sottoposte a lavorazione. La mancata stipulazione del suddetto contratto di assicurazione nel termine di cui sopra, è causa di risoluzione anticipata del presente accordo e la risoluzione si verificherà di diritto quando il Committente avrà comunicato all'Aggiudicatario l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. Il Committente per i danni verificati emetterà regolare fattura di addebito all'appaltatore per l'importo stabilito con perizia dell'assicurazione ovvero direttamente concordato tra le parti.
9. Copia della suddetta polizza assicurativa e delle relative quietanze annuali di pagamento premio, dovranno essere depositate presso la Direzione Generale di Casa Serena. In caso contrario l'appalto non potrà essere conferito e l'appaltatore decadrà ipso jure dall'appalto, fatto salvo ogni diritto di Casa Serena al risarcimento danni.

10. Qualora l'appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento ovvero alla rimessa nel primitivo stato, ove possibile, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, Casa Serena sarà autorizzata a provvedere direttamente, a carico dell'appaltatore, trattenendo l'importo sulla fattura di prima scadenza ed irrogando una penale corrispondente, al massimo, al 10% dell'importo del danno.

ART. 17 - LEGGI E REGOLAMENTI

L'appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni legislative e regolamenti vigenti, attinenti alla fornitura appaltata.

ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO — SUBAPPALTO

1. L'appaltatore deve indicare in sede di offerta le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare a terzi, nel rispetto della disciplina del subappalto contenute nell'art. 18 della Legge n. 55/1990 e art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. È vietato all'appaltatore subappaltare in tutto o in parte la fornitura, senza preventiva autorizzazione espressa di Casa Serena, sotto pena di rescissione de jure del contratto ed incameramento della cauzione da parte di Casa Serena.
2. Le cessioni senza consenso o qualsiasi atto diretto a nasconderle, autorizzano Casa Serena a sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata.

ART. 19 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore il contratto si riterrà sciolto; ove il curatore del fallimento chiedesse di voler subentrare al contratto, Casa Serena si riserva il diritto di accettare o meno la proposta.
2. In caso di morte del titolare dell'impresa appaltatrice, gli eredi saranno tenuti all'adempimento degli oneri contrattuali del de-cuius in via fra di loro solidale.

ART. 20 — INADEMPIENZE - ESECUZIONE D'UFFICIO — PENALITÀ

1. Oltre ai casi previsti dagli articoli precedenti, in caso di accertata violazione di specifici obblighi e/o divieti previsti dal presente Capitolato, nonché in caso di accertato inadempimento - parziale o totale - o ritardo nell'adempimento, o non corretta esecuzione delle obbligazioni di cui al presente capitolato, nonché per accertata violazione di specifici obblighi e/o divieti stabiliti da disposizioni legislative o regolamentari disciplinanti la fornitura appaltata, Casa Serena avrà la potestà di applicare a carico dell'Appaltatore, previa contestazione, una penale in relazione all'inadempimento rilevato, sulla base dei criteri di gradualità e proporzionalità della penalità all'infrazione contestata di seguito riportati, fermo restando l'addebito all'appaltatore degli eventuali ulteriori danni alle persone e/o alle cose direttamente connesse alle infrazioni contestate:

Causale infrazione contestata	Penalità
Per sospensione totale della fornitura	€ 3.000,00= per il 1° giorno di sospensione € 6.000,00= per ogni singolo giorno successivo

Per sospensione parziale della fornitura	€. 1.500,00= per il 1 ° giorno di sospensione €. 3.000,00= per ogni singolo giorno successivo
Nel caso di forniture con cariche microbiche elevate, accertate dal laboratorio della Ditta o convenzionato e/o da un laboratorio scelto da Casa Serena, a norma del presente capitolato	€. 500,00= per ciascuna infrazione
Per carenze nello stato d'igiene del proprio personale, dei mezzi e dei prodotti; nonché dei locali ed attrezzature messe a disposizione da Casa Serena	€. 500,00= per la 1ª infrazione €. 1.000,00= per le infrazioni successive
Per carenze sotto l'aspetto quantitativo e/o qualitativo delle derrate fornite	€. 250,00= per la 1ª infrazione €. 500,00= per le infrazioni successive
Per mancata corrispondenza delle caratteristiche merceologiche offerte	€. 500,00= per la 1ª infrazione €. 1.000,00= per le infrazioni successive
Altre cause di contestazione per inadempienze alle disposizioni di Capitolato non rientranti fra quelle precedentemente contemplate	Da un minimo di €. 100,00= ad un massimo di €. 2.500,00= in relazione alla gravità e recidività dell'infrazione contestata

2. Considerata la particolare natura delle prestazioni, Casa Serena si riserva la facoltà di affidare a terzi l'esecuzione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'appaltatore, con addebito dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto dal precedente comma.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, Casa Serena procederà a formulare contestazione dell'inadempienza con mezzo idoneo ad accertarne la ricezione (Raccomandata A.R., P.E.C., fax, ecc....) assegnando all'appaltatore un termine di 10 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni; entro i successivi 60 giorni dalla data di ricezione delle predette controdeduzioni, Casa Serena adotterà le determinazioni di propria competenza, dandone comunicazione all'appaltatore a mezzo lettera Raccomandata A.R.
4. L'applicazione della penalità sarà indipendente dai diritti spettanti a Casa Serena per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.
5. In caso di applicazione della penale, la stessa verrà portata direttamente in detrazione sulla fattura del mese successivo all'irrogazione della penale stessa, fermo restando l'obbligo, in tal caso, da parte dell'appaltatore di emettere nota di credito di pari importo ai fini contabili e fiscali.
6. A seguito dell'applicazione di tre penalità nell'arco temporale di un anno contrattuale Casa Serena potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 21, fatte salve le penali, il risarcimento dei danni subiti da Casa Serena e l'incameramento della cauzione definitiva.
7. Tutti gli atti e provvedimenti da adottarsi ai sensi del presente articolo rientrano nella competenza del Direttore Generale di Casa Serena.

ART. 21 — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Insorgendo controversie, l'appaltatore non potrà sospendere le forniture né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che Casa Serena darà a mezzo dei propri incaricati.
2. Qualora l'appaltatore non ottemperasse, in tutto o in parte, agli obblighi derivanti dal contratto, sarà facoltà di Casa Serena di procedere ad incamerare, per intero, la cauzione definitiva ed alla risoluzione del contratto stesso, con onere a carico dell'appaltatore della rifusione di ogni spesa e danno recato.
3. Casa Serena potrà procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456 c.c. alla risoluzione nei casi di gravi inadempienze da parte dell'appaltatore nella conduzione dell'appalto, o di reiterata inosservanza delle condizioni stabilite dal presente capitolato quali, a titolo esemplificativo ma

non esaustivo:

- a) abbandono o interruzione della fornitura, fatta salva la causa di forza maggiore.
 - b) grave intossicazione alimentare.
 - c) omissione, parziale o totale, del pagamento degli oneri previdenziali.
 - d) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'appaltatore, messa in liquidazione, o altri casi di cessione dell'attività.
 - e) quando a carico di alcuno degli amministratori dell'impresa appaltatrice sia stata pronunciata una sentenza definitiva di condanna per frode, o per qualsiasi altro reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari.
 - f) non conforme applicazione delle attività di sorveglianza sanitaria nei confronti del proprio personale.
 - g) mancata o inadeguata fornitura al proprio personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività appaltate.
 - h) mancato rinnovo da parte delle autorità competenti di provvedimenti autorizzativi in scadenza durante la vigenza contrattuale.
 - i) cessione totale o parziale del contratto senza l'autorizzazione preventiva di Casa Serena, per le quali si applica il comma 13 dell'art 106 del D.IGs. 50/2016 secondo le disposizioni inserite nella L. 21 febbraio 1991 n. 52.
 - j) dopo n° 3 contestazioni formali nell'arco temporale di un anno contrattuale, per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni dell'appaltatore.
 - k) l'applicazione di n° 2 penali di valore pari o superiore ad €. 2.500,00= (duemilacinquecento/00) nell'arco di 12 mesi danno titolo a Casa Serena di richiedere la risoluzione del contratto.
 - l) in caso di altre gravi negligenze ed inadempienze nell'esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità della fornitura che rendano impossibile la prosecuzione dell'Appalto, ai sensi dell'art. 1453 C.C.
4. L'esercizio della facoltà di cui al precedente comma 3, dovrà essere comunicata da Casa Serena all'appaltatore mediante lettera raccomandata A.R. o posta PEC, anche se eventualmente preceduta da comunicazione a mezzo fax, email o telegramma.
 5. Nell'ipotesi di risoluzione di cui al precedente comma 3, Casa Serena si rivarrà dei danni sulla cauzione di cui all'art. 16 e avrà diritto di affidare a terzi la parte rimanente dei servizi oggetto del contratto, in danno dell'aggiudicatario inadempiente su cui graveranno, tra l'altro, i costi del riaffidamento dell'appalto e dell'esecuzione dello stesso. L'esecuzione in danno non esimerà l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso potrà incorrere a norma di legge per i fatti che avranno motivato la risoluzione.
 6. Nel caso di recesso dal contratto da parte dell'appaltatore, a qualsiasi causa dovuta, saranno addebitati allo stesso, oltre agli eventuali danni, i maggiori oneri che dovranno essere sostenuti da Casa Serena per l'affidamento dell'appalto alla ditta che sarà risultata seconda nella graduatoria della gara o, in mancanza, ad altra ditta appaltatrice, provvedendo in ogni caso ad incamerare l'intera cauzione definitiva prestata.
 7. In caso di recesso dal contratto da parte dell'appaltatore o di risoluzione del contratto da parte di Casa Serena, all'appaltatore sono dovuti esclusivamente i corrispettivi economici relativi alle prestazioni contrattuali effettivamente rese fino alla data di operatività del recesso o della risoluzione.
 8. Tutti gli atti e provvedimenti da adottarsi ai sensi del presente articolo rientrano nella competenza del Direttore Generale di Casa Serena.

ART. 22 — CONTROVERSIE, CONCILIAZIONE E ARBITRATO

1. La verifica dell'adempimento degli obblighi contrattuali è di competenza della Direzione Generale di Casa Serena, sulla base di relazioni formulate dal Responsabile Alberghiero.
2. Tutte le controversie che insorgessero tra le parti, con riguardo alla interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione del contratto d'appalto e dei suoi atti conseguenti saranno riservate alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e si stabilisce fin d'ora la competenza del Tribunale di Pavia.

ART. 23 — OBBLIGHI PER L'AGGIUDICATARIO

1. Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'appaltatore sarà invitato a presentare, entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, pena la decadenza dell'aggiudicazione, quanto segue:
 - a) Polizze assicurative previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.
 - b) Produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e del presente disciplinare;
 - c) Esibire, qualora l'aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. (non costituita), la scrittura privata autenticata prevista dall'art. 48, c. 13 del D.Lgs. 50/2016;
 - d) Sottoscrivere il contratto entro i termini che verranno resi noti dalla stazione appaltante nella consapevolezza che, in caso di inottemperanza, l'Amministrazione si riserva di disporre la decadenza dall'aggiudicazione, all'escussione della garanzia provvisoria e all'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.
2. Ove nel termine sopra indicato l'appaltatore, senza giustificato motivo, non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentato alla stipulazione del contratto nel termine stabilito, Casa Serena avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione, procedendo ad incamerare la cauzione provvisoria a titolo di penale. Casa Serena avrà la facoltà, quindi, di procedere all'aggiudicazione nei confronti dell'Impresa seconda classificata nella procedura di gara.

ART. 24 — TRATTAMENTO DEI DATI Informativa ai sensi dell'art. 13 del Reg. Eu 679/2016

Titolare del trattamento:

Il Titolare del trattamento effettuato è **Azienda Speciale del Comune di Cilavegna - R.S.A. Casa Serena**, Viale Mario Pavesi, 22 - 27024 Cilavegna (PV).

Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti circa il trattamento dei dati potranno essere richiesti inviando una mail al seguente indirizzo: info@casaserenarsa.it

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati sono i seguenti: Arch. Debarberis Gianfranco - resp.tecnico@casaserenarsa.it

Trattamenti effettuati e finalità

Il Titolare desidera informarla che i Suoi dati personali nonché la ragione sociale della Sua azienda e i dati anagrafici e identificativi del referente che si interfacerà con la nostra Struttura saranno raccolti e trattati per le seguenti finalità:

- adempimenti precontrattuali ed esecuzione delle prestazioni dettagliate nell'atto/contratto sottoscritto/in essere.

- esecuzione degli adempimenti amministrativo/contabili (ivi compresi gli obblighi normativi)

I trattamenti effettuati tramite l'ausilio di strumenti cartacei /informatici non prevedono l'impiego di processi decisionali automatizzati.

Base giuridica del trattamento

Il trattamento viene effettuato in base alla sussistenza di un rapporto contrattuale tra il Titolare del Trattamento e l'Interessato e, in ogni caso, il trattamento è necessario per il raggiungimento di un legittimo interesse del Titolare.

Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per il raggiungimento delle finalità di cui sopra e la mancata disponibilità degli stessi non permette l'adempimento dei relativi obblighi o la gestione amministrativa e contabile del rapporto.

Comunicazione dei dati, ambito di diffusione e trasferimento

I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti di cui il Titolare si avvale per l'espletamento di alcune attività funzionali allo svolgimento della propria attività: a titolo esemplificativo, soggetti che svolgano trattamenti per conto del titolare e, per tale motivo, nominati responsabili del trattamento; studio commercialista per adempimenti contabili/fiscali;

banche per i pagamenti; studio legale in caso di contenzioso; Pubblica Amministrazione per comunicazioni obbligatorie per legge.

I dati non saranno oggetto di diffusione e di trasferimento all'estero.

Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo necessario ad esplicitare le finalità sopra riportate nel rispetto dei termini contrattuali e prescrizionali di legge.

Diritti dell'Interessato

Le viene riconosciuto e garantito il pieno diritto a: chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che la riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Tale diritto può essere esercitato inviando una mail a info@casaserenarsa.it o resp.tecnico@casaserarsa.it. Inoltre il Titolare interromperà il trattamento nel momento in cui pervenga da parte sua relativa richiesta.

Reclamo all'autorità di controllo

L'interessato ha diritto a proporre reclamo presso l'Autorità di Controllo nel caso in cui le proprie richieste di informazioni rivolte al Titolare non abbiano determinato risposte soddisfacenti.

L'Autorità di riferimento è Il Garante per la Protezione dei dati personali

<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>

ART. 25 — ACCESSO AGLI ATTI

1. Ove l'offerente segnali mediante motivata e comprovata dichiarazione, le informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali, l'Amministrazione ne consentirà l'accesso ai concorrenti che lo richiedono, solo in presenza dei presupposti indicati nell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui al punto 1, l'Amministrazione consentirà ai concorrenti che lo richiedono l'accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica.
3. In ogni caso l'accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione dell'aggiudicazione definitiva.
4. Al Titolare del trattamento o al Responsabile ci si potrà rivolgere senza particolari formalità per far valere i diritti dell'interessato, così come previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di "accesso agli atti", ai sensi della L.241/90 e succ.ve mod.ni ed int.ni e secondo la disciplina di cui al regolamento approvato con D.P.R. n. 184/2006, oltre che nei termini indicati all'art. 53 del D.Lgs.n. 50/2016, l'Amministrazione consentirà l'estrazione di copia di tutta la documentazione di cui sarà stata data lettura nelle sedute pubbliche di gara, essendo la stessa già resa conoscibile all'esterno.

A seguito di valutazione degli interessi manifestati nella richiesta, potrà essere autorizzato l'accesso, ad eccezione delle parti coperte da segreti tecnici/commerciali non autorizzate con motivata e comprovata dichiarazione ed espressamente specificate in sede di presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti della cui documentazione viene richiesto l'accesso, salvo il disposto del comma 6 dell'art. 53 del D.Lgs.n. 50/2016.

Rimane a carico dei richiedenti il rimborso dei costi di riproduzione degli atti richiesti.

ART. 26 — SPESE CONTRATTUALI

1. Il presente capitolato debitamente sottoscritto per espressa accettazione dall'appaltatore, terranno luogo di contratto e verrà registrato in caso d'uso. Tutte le spese

attinenti all'esecuzione della fornitura, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle che dovessero sopravvenire durante l'appalto, incluse le tasse ed imposte che dovessero colpire per qualsivoglia titolo i soggetti, saranno a carico dell'appaltatore, salvo che imposte e tasse siano inderogabilmente per legge a carico della committente (es. I.V.A.).

2. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione. L'importo delle spese suddette sarà debitamente comunicato.

ART. 27 — MODIFICHE CONTRATTUALI

1. Ogni eventuale modifica al presente Capitolato che intervenga successivamente alla stipula del contratto ed in corso di validità dello stesso, non espressamente e preventivamente contemplate nel Capitolato stesso, deve essere concordata tra le parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.
2. Casa Serena si riserva la facoltà, nel corso del periodo contrattuale e dandone preavviso almeno trenta giorni prima all'appaltatore, di recedere in tutto o in parte dal contratto in caso di trasferimento o soppressione dei servizi, così come di sospendere, ridurre o sopprimere la fornitura in qualsiasi zona o locale oggetto dell'appalto in base a proprie esigenze funzionali o a determinazioni di altre Autorità, con conseguente variazione del corrispettivo contrattuale.

ART. 28 - ELEZIONE DOMICILIO

Ad ogni effetto di legge e contrattuale, Casa Serena elegge domicilio presso la propria Sede Legale V.le M. Pavesi, 22 – 27024 Cilavegna (PV); l'appaltatore eleggerà domicilio, ad ogni effetto, nella documentazione presentata per l'ammissione alla gara.

ART. 29 - DISPOSIZIONI FINALI

1. L'appaltatore si considera, all'atto della assunzione dell'appalto, a perfetta conoscenza dei servizi e delle modalità delle prestazioni richieste.
2. L'appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni legislative e regolamenti vigenti, attinenti alla fornitura appaltata.
3. Per quanto non previsto dal contratto, le parti fanno riferimento alle vigenti disposizioni normative in materia di appalti pubblici di servizi e dal Codice Civile.

ART. 30 CODICE ETICO

Nei rapporti con la Committente, l'Appaltatore è tenuto ad un obbligo di adeguamento al Codice Etico della RSA, regolante i fondamentali ed indispensabili principi comportamentali cui devono attenersi dipendenti e collaboratori di Casa Serena.

La sottoscrizione del capitolato e l'avvenuta aggiudicazione definitiva del presente Appalto, ha valore di presa visione del Codice Etico, scaricabile on line dal sito Internet:

www.casaserenarsa.it

Si informa che Casa Serena ha nominato l'organismo di vigilanza del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001

ALLEGATI

Allegato A	DERRATE – DEFINIZIONE CARATTERISTICHE
Allegato B	CARATTERISTICHE ALIMENTI
Allegato C	SPECIFICHE PER LA FORNITURA DI EROGATORI DI BEVANDE
Allegato D	DERRATE – CARATTERISTICHE E PREZZI

Il presente Capitolato, composto da n. 30 articoli e n. 4 allegati, è stato letto, approvato e sottoscritto in ogni sua parte.